

**Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione
tramite l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane
delle azioni ordinarie
della Banca di Credito Popolare S.C.p.A.**

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 Marzo 2015
Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 19 Aprile 2015

Regolamento per la raccolta, trasmissione e negoziazione tramite l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane delle azioni ordinarie della Banca di Credito Popolare S.C.p.A.

1. Obiettivi e finalità del regolamento

Con il presente regolamento (di seguito, "Regolamento"), la Banca di Credito Popolare s.c.p.a. (di seguito, "Banca") intende disciplinare le modalità di raccolta e trasmissione ordini e di negoziazione delle proprie azioni ordinarie (di seguito, "Azioni") sul mercato, al fine di offrire, ai soci, agli azionisti e ai terzi interessati uno strumento per favorire, gli scambi, in un contesto di piena trasparenza. Infatti, le azioni non sono negoziate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, ciò potrebbe causare difficoltà nella ricerca, da parte degli attuali soci e azionisti, di acquirenti interessati, e viceversa.

Potranno avvalersi delle modalità di negoziazione illustrate nel Regolamento soltanto i clienti della Banca che abbiano concluso un " Contratto disciplinante i servizi di deposito titoli a custodia ed amministrazione nonché i servizi e attività di investimento prestati dalla banca" (di seguito, il "Contratto"). Il Regolamento deve, pertanto essere letto insieme al documento contenente la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini della Banca (di seguito la "Policy"), disponibile nell'ambito della Informativa Precontrattuale presente sul sito internet della Banca.

Le modalità di negoziazione disciplinate dal Regolamento non garantiscono l'esecuzione degli ordini impartiti dai clienti della Banca. La Banca non assume alcun impegno di acquisto delle Azioni che non è stato possibile vendere tramite le modalità di raccolta e trasmissione di ordini e di negoziazione delle Azioni qui disciplinate.

2. Raccolta degli ordini

I clienti della Banca potranno, in conformità al Contratto, impartire alla Banca ordini aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita delle Azioni, che verranno eseguiti secondo le modalità indicate nel presente Regolamento allegato alla Policy. In particolare, gli ordini raccolti dalla Banca, saranno a loro volta trasmessi all'Istituto Centrale delle Banche Popolari (di seguito, "ICBPI" o intermediario negoziatore), che li eseguirà nell'ambito del proprio servizio di esecuzione di ordini, secondo le modalità previste nel presente regolamento e in conformità alla propria Execution Policy.

2.1. Limiti di prezzo

Gli ordini di acquisto e di vendita dovranno essere impartiti alla Banca con limite di prezzo non inferiore al 10% rispetto al prezzo fissato annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio. Prima dell'esecuzione delle proposte di acquisto e vendita trasmesse dalla Banca a ICBPI, queste sono preventivamente

analizzate e validate a cura del servizio negoziazione di ICBPI (e in particolare dall'Ufficio Execution Equity e Derivatives), sulla base dei seguenti criteri:

- a) il limite di prezzo delle proposte non potrà essere inferiore o superiore del 10% rispetto al prezzo dell'ultima asta;
- b) gli ordini dovranno essere inseriti rispettando un tick di negoziazione di 0,05 euro;
- c) gli ordini che non rispettano i limiti di cui ai precedenti punti a) e b) saranno rifiutati e ad essi non verrà data esecuzione dall'intermediario negoziatore.

Non verrà in ogni caso data esecuzione a ordini che, a seguito della valutazione effettuata dall'Ufficio Execution Equity e Derivatives, presentino elementi di criticità, anomalia o non eseguibilità, tra cui profili di non conformità alla normativa vigente, incompletezza dei dati etc. Nel caso in cui l'Ufficio Execution Equity e Derivatives accerti la sussistenza di siffatti elementi, ICBPI provvede quanto prima a trasmettere apposita informativa alla Banca.

Non potranno essere in ogni caso impartiti ordini al meglio.

2.2. Forme e orari

Gli ordini, come le revoche, potranno essere impartiti nei giorni in cui la Banca e le relative filiali sono aperte al pubblico ed a condizione che sia aperta la Borsa Italiana, fatta eccezione per il giorno in cui si terrà l'asta disciplinata dal seguente paragrafo 3. In tale giorno, infatti, gli ordini potranno essere impartiti fino alle ore 13:30. L'asta è sospesa per un periodo di tempo pari a due settimane prima ed una settimana dopo l'Assemblea annuale dei Soci. Dopo tale sospensione, il prezzo dell'azione determinato dall'Assemblea, ai sensi dello Statuto della Banca, viene assunto come "ultimo prezzo di asta", quale riferimento per le nuove negoziazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 2.1.

2.3. Durata degli ordini

Gli ordini di acquisto e di vendita dovranno avere una validità non superiore a 180 giorni e dovranno riportare una scadenza corrispondente ad un giorno d'asta. Gli ordini che non rispettano tali caratteristiche non saranno accettati.

2.4. Quantità

Il lotto minimo di negoziazione è pari ad una Azione. Ogni intestatario di Azioni, per ciascun dossier titoli, potrà avere ordini in attesa di esecuzione per quantità non superiori a n. 2.000 Azioni in acquisto ed a n. 2.000 Azioni in vendita. Non concorrono al calcolo degli ordini in attesa di esecuzione gli ordini già eseguiti, parzialmente eseguiti per la parte eseguita, ineseguiti, rifiutati o revocati. Il controllo è effettuato dalla Banca nella fase di raccolta degli ordini.

3. Esecuzione degli ordini

Gli ordini trasmessi dalla Banca, a seguito della preventiva validazione da parte del servizio di Negoziazione di ICBPI, saranno eseguiti dall' ICBPI, nell'ambito del proprio servizio di esecuzione degli ordini, tramite un meccanismo che tende a replicare quello c.d. "ad asta" avente cadenza settimanale, con le seguenti regole:

- data e ora dell'asta: il venerdì di ogni settimana, alle ore 14:30, salvo che il venerdì cada in un giorno festivo (per tale intendendosi un giorno in cui la Borsa Italiana è chiusa alle contrattazioni). In tal caso, la fase d'asta viene anticipata al primo giorno lavorativo precedente;
- ordini considerati: gli ordini impartiti dai clienti fino alle ore 13:30 del giorno fissato per l'asta non ancora eseguiti ed in corso di validità;
- criteri di formazione del book: gli ordini vengono inseriti in ordine di prezzo decrescente (se di acquisto) o crescente (se di vendita) e, a parità di prezzo, in ordine di ricezione (data e ora di ricezione);
- criteri di determinazione del prezzo: il prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di Azioni. Nel caso in cui non risulti soddisfatta tale modalità di determinazione del prezzo in modo univoco, la conclusione delle negoziazioni avviene secondo i seguenti criteri :
 - (i) a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, al prezzo che produce il minor sbilancio (quantitativo non incrociabile di titoli corrispondenti alle proposte di negoziazione aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo di conclusione dei contratti);
 - (ii) a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio, al prezzo più prossimo all'ultimo prezzo d'asta;
 - (iii) a parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio e con prezzi equidistanti dall'ultimo prezzo d'asta, al prezzo maggiore tra i due equidistanti;
- qualora il prezzo teorico di asta, rispetto al prezzo d'asta rilevato nella seduta precedente, sia superiore/inferiore del 5%, il prezzo teorico d'asta non sarà validato e gli ordini non verranno eseguiti. In tal caso il prezzo d'asta rimarrà quello determinatosi nell'ultima asta in cui sono stati conclusi degli scambi. Nella prima seduta successiva, il predetto limite del 5% sarà raddoppiato.

4. Conferma dell'esecuzione o della mancata esecuzione degli ordini e regolamento

4.1. Conferme

La Banca comunicherà l'esecuzione o la mancata esecuzione degli ordini secondo le tempistiche indicate nel Contratto.

4.2. Regolamento

Il regolamento degli ordini eseguiti avverrà a due giorni lavorativi dalla chiusura dell'asta, secondo il calendario "Target".

5. Trasparenza delle negoziazioni

5.1. Trasparenza pre-negoziazione

La Banca pubblica sul proprio sito web il prezzo teorico d'asta ed il numero ed il volume delle transazioni eseguibili, riferiti alla fine del giorno precedente.

5.2. Trasparenza post negoziazione

La Banca pubblica sul proprio sito web il numero, il volume ed il prezzo delle transazioni eseguite, non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'asta.

6. Varie

6.1. Validità del Regolamento

Il Regolamento, ed i limiti in esso previsti si applicano esclusivamente alle negoziazioni che avvengono tramite ICBPI, quale soggetto preposto a dare esecuzione agli ordini di acquisto e di vendita delle Azioni per i clienti della Banca. Negli altri casi le Azioni possono essere negoziate direttamente tra le parti, anche ad un valore differente dal prezzo determinabile secondo le norme descritte nel presente Regolamento.

6.2. Diritti di Opzione, Obbligazioni Convertibili, Altri Titoli

L'eventuale ricezione e trasmissione di ordini per la negoziazione di diritti di opzione emessi dalla Banca in occasione di aumenti di capitale, di emissione di obbligazioni convertibili e di altri strumenti finanziari che diano il diritto al detentore del titolo o alla Banca di trasformare gli stessi in Azioni della Banca, sarà sottoposta alle norme del presente Regolamento. La documentazione d'offerta relativa ai titoli in oggetto potrà, comunque, fissare regole specifiche di negoziazione ad essi applicabili.